

Classificazione ISFOL delle tipologie di attività

(allegato A alle Procedure operative per la programmazione, la realizzazione e la rendicontazione degli interventi nell'ambito del P.O.R. Ob. 3 2000-2003 approvate con delibera Giunta regionale n. 870/2003)

Classificazione ISFOL	Descrizione
AZIONI RIVOLTE A PERSONE	azioni volte a supportare le persone (destinatari diretti specifiche fasce della popolazione, e gli occupati)
Orientamento	
1. <i>Orientamento, consulenza e informazione</i>	varie attività (orientamento, bilancio delle competenze, consulenza, accoglienza per le fasce deboli, orientamento e formazione per gli studenti, promozione delle donne nel mondo del lavoro). Sono esclusi da questa classificazione lo stage e l'orientamento che compongono una attività formativa. Sono inoltre escluse le attività di informazione generale relative alle opportunità offerte dalle misure
Work-experiences	attività caratterizzate da un'esperienza lavorativa diretta che sono oggetto di una politica nazionale/regionale di intervento. Non rientra lo stage.
2. <i>Tirocini</i>	
3. <i>Piani di inserimento professionale</i>	
4. <i>Borse di lavoro</i>	
5. <i>Lpu</i>	
6. <i>Altre forme</i>	
Formazione	oltre alle tipologie di seguito indicate, vanno ricompresi in questa voce la attività che costituiscono particolari modalità per l'attuazione dei percorsi formativi (es. lo sviluppo della FAD)
7. <i>Formazione all'interno dell'obbligo scolastico</i>	attività di formazione iniziale propedeutiche e/o integrative per il conseguimento dell'obbligo scolastico. (per giovani fino a 15 anni ma anche per adulti privi del titolo). Scopo di questa voce è monitorare l'andamento della politica di intervento cofinanziata dal FSE, quindi vanno qui ricondotte le attività non solo dell'asse A e C, ma anche Bed E)
8. <i>Formazione all'interno dell'obbligo formativo:</i>	attività formative post obbligo, propedeutiche al conseguimento dell'obbligo formativo (vale quanto detto sopra per il monitoraggio delle attività rientranti in queste politiche ma finanziate con l'asse B ed E).
8.1 percorsi scolastici	attività poste in essere dal sistema scolastico
8.2 percorsi formativi	attività poste in essere dal sistema regionale per coloro che decidono di conseguire l'obbligo al di fuori del sistema scolastico
8.3 apprendistato	contratti di apprendistato, finalizzati all'acquisizione del suddetto titolo.
9.1 <i>Formazione post-obbligo formativo (escluso 9.2)</i>	azioni finalizzate alla qualificazione, specializzazione, e riqualificazione di individui in cerca di prima o nuova occupazione.
9.2 <i>Formazione post diploma</i>	azioni finalizzate alla qualificazione, specializzazione, e riqualificazione di individui in cerca di prima o nuova occupazione. Rientrano i moduli professionalizzanti interni ai primi livelli del vecchio e del nuovo ciclo universitario (diplomi universitari e corso di laurea 3 anni)
10. <i>IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)</i>	Nuova offerta formativa caratterizzata da una forte integrazione tra scuola, FP, università, imprese. Lo scopo è quello di formare risorse di medio alto livello professionale tecnico, come richiesto dai settori interessati.
11. <i>Formazione nell'ambito dei contratti di formazione e lavoro</i>	interventi rivolti a giovani e adulti con un'età non superiore a 32 anni (35 al Sud).
12. <i>Formazione nell'ambito dell'apprendistato post-obbligo formativo</i>	interventi della durata media annuale di 120 ore, rivolti a giovani (età non superiore a 24 anni) occupati attraverso il contratto di apprendistato della durata non inferiore a 18 mesi e non superiore ai 4 anni .
13. <i>Alta formazione:</i>	
13.1 nell'ambito dei cicli universitari	Attività rivolte ai frequentanti un ciclo universitario successivo alla nuova laurea di 3 anni quale: master di I livello, laurea specialistica, moduli professionalizzanti
13.2 post ciclo universitario	Attività rivolte ai frequentanti il terzo ciclo universitario: master di II livello, corsi di specializzazione e perfezionamento e dottorato di ricerca.
14. <i>Formazione permanente</i>	Attività di aggiornamento: culturale, professionale, tecnico, di persone in età lavorativa (occupate e non). In questi interventi vanno ricompresi anche gli interventi di formazione rivolti a: FASCE DEBOLI o DONNE che intendono inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro, non ascrivibili alla formazione interna all'obbligo scolastico, al post-obbligo, e all'alta formazione; OCCUPATI non ascrivibili alla formazione continua programmata, e richiesta (direttamente o indirettamente) dall'azienda; IMPRENDITORI.
14.1 aggiornamento culturale	
14.2 aggiornamento professionale e tecnico	

15. Formazione finalizzata al reinserimento lavorativo	
16. Formazione per la creazione d' impresa	
17. Formazione per occupati (o formazione continua)	azione che deve essere programmata e richiesta direttamente dall' azienda beneficiaria finale per i propri dipendenti, o indirettamente attraverso un soggetto terzo per conto di una o più aziende.
Incentivi	
20. Incentivi alle persone per la formazione	incentivi destinati alle persone occupate e non in età lavorativa e finalizzati al finanziamento delle iscrizioni ad attività formative e di studio strutturate e documentabili. (ci possono stare anche costi connessi alla mobilità geografica per fini formativi).
21. Incentivi alle persone per il lavoro autonomo	azioni di finanziamento alle persone per l' avvio di attività autonome o imprenditoriale
22. Incentivi alle persone per la mobilità geografica	incentivi a supporto della mobilità geografica di giovani e adulti rivolti a neo assunti e a persone che decidono di cercare lavoro in aree geografiche distanti dalla residenza
23. Incentivi alle imprese per l' innovazione tecnologica ed organizzativa	azioni rivolte alle imprese pubbliche e private finalizzate al loro adeguamento tecnologico. Rientrano in questa azione: riorganizzazione degli orari di lavoro, diffusione del telelavoro, processi di modernizzazione in generale. <i>NON rientrano incentivi per assunzione di nuovi dipendenti.</i>
24. Incentivi alle imprese per job rotation e job sharing:	
24.1 aiuti alla job rotation (anche in relazione ai congedi formativi)	agevolazioni alle imprese per l' assunzione temporanea di un disoccupato per la sostituzione di un dipendente.
24.2 aiuti alla job sharing e ai contratti di solidarietà	agevolazioni alle imprese per l' attuazione di interventi di riduzione dell' orario di lavoro finalizzati al mantenimento dei lavoratori in esubero o all' assunzione di nuovi dipendenti.
25. Incentivi alle imprese per l' occupazione:	incentivi per: assunzione categorie di utenza per le quali è prevista una specifica normativa nazionale, per altre categorie di utenza, per la trasformazione in contratti di assunzione della forme di lavoro atipico, incentivazione del part time, incentivazione dei contratti di riallineamento retributivo (emersione del lavoro nero).
26. Piccoli incentivi alle imprese sociali	azioni previste nel QCS.
AZIONI RIVOLTE A SISTEMI	
si intendono rivolte a strutture e sistemi quelle azioni che hanno la finalità di qualificare il sistema istituzionale deputato al governo delle decisioni di policy e i sistemi deputati alla loro organizzazione.	
Dispositivi e strumenti a supporto dello sviluppo e della qualificazione del sistema dei servizi per l'impiego	
in tale tipologia sono compresi tutti i progetti volti a dar vita ad un sistema di servizi all' impiego in grado di sostenere l' incontro d/o di lavoro	
27. Acquisizione di risorse	azioni volte ad assicurare risorse aggiuntive ai centri per l' impiego: umane, infrastrutturali, informatiche
28. Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli	progettazione e realizzazione dei servizi all' impiego
29. Orientamento, consulenza e formazione del personale	iniziative per il rafforzamento delle competenze degli operatori dei centri per l' impiego, attraverso attività di orientamento legato ai processi di mobilità, di consulenza sul luogo di lavoro e di formazione
30. Messa in rete dei PES	azioni finalizzate allo scambio di dati tra i centri per l' impiego, e lo scambio e la messa in rete di buone prassi e di esperienze attraverso iniziative di informazione.
31. Creazione e sviluppo di reti/partenariati	azioni per la realizzazione di interventi capaci di innescare efficaci processi di matching tra domanda e offerta di lavoro con forte interazione del contesto socio economico.
32. Attività promozionale per l' attrazione di persone e imprese	azioni relative all' attrazione di persone e di imprese specifiche al settore di riferimento (centri per l' impiego)
Dispositivi e strumenti a supporto dello sviluppo e della qualificazione del sistema dell'offerta di formazione	
33. Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli	azioni di studio, progettazione, e di prima applicazione di modelli formativi. Sono inseriti modelli per la certificazione delle competenze e dei crediti formativi
34. Certificazione di qualità e accreditamento dei soggetti attuatori	azioni di consulenza per la certificazione di qualità dei soggetti attuatori, progetti di consulenza alla Regione per la definizione degli standard per l' accreditamento e l' accertamento dei requisiti presso i soggetti attuatori.
35. Trasferimento di buone prassi	azioni per la diffusione in diverse forme di modalità già sperimentate e risultate particolarmente efficaci. L' individuazione delle buone prassi sarà uno dei risultati delle azioni di monitoraggio e valutazione considerate come rafforzamento del SISTEMA DI GOVERNO
36. Orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori	azioni di formazione per i formatori
37. Potenziamento strutture dei soggetti attuatori	progetti finalizzati a rendere più efficienti, moderne le strutture dei soggetti attuatori
38. Creazione e sviluppo di reti/partenariati	azioni per la realizzazione di interventi capaci di innescare efficaci processi di matching tra domanda e offerta di lavoro e l' insieme dei servizi di formazione offerti a persone e imprese

Dispositivi e strumenti a supporto dello sviluppo e della qualificazione del sistema dell' offerta di istruzione	Idem come sopra, relativamente al servizio scolastico
39. <i>Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli</i>	modelli formativi alla luce delle recenti normative comprese le definizioni di modalità di certificazione delle competenze, dei crediti formativi, e per la loro sperimentazione.
40. <i>Certificazione di qualità e accreditamento dei soggetti attuatori</i>	azioni di consulenza per la certificazione di qualità degli istituti scolastici e universitari, progetti di consulenza alla RER per la definizione degli standard per l' accreditamento e l' accertamento dei requisiti presso i soggetti attuatori.
41. <i>Trasferimento di buone prassi</i>	azioni per la diffusione in diverse forme di modalità già sperimentate e risultate particolarmente efficaci. L' individuazione delle buone prassi sarà uno dei risultati delle azioni di monitoraggio e valutazione considerate come rafforzamento del SISTEMA DI GOVERNO (vedi)
42. <i>Orientamento, consulenza e formazione personale delle scuole e università</i>	iniziative destinate a docenti ed operatori del sistema scolastico e universitario.
43. <i>Potenziamento strutture dei soggetti attuatori</i>	progetti finalizzati a rendere più efficienti, moderne le strutture dei soggetti attuatori. La finalità può essere perseguita anche attraverso l' acquisizione/ristrutturazione di immobili e la loro dotazione di attrezzature particolari.
44. <i>Creazione e sviluppo di reti/partenariati</i>	Reti e partenariati tra scuola e università
Dispositivi e strumenti a supporto dell' integrazione tra sistemi	la tipologia di azione prevede il coinvolgimento di operatori appartenenti al sistema dei servizi all' impiego della scuola, della FP, dell' università e delle imprese.
45. <i>Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli d' integrazione</i>	azioni finalizzate alla proposizione di modelli formativi integrati. Vanno qui ricomprese le iniziative per la certificazione delle competenze, la definizione dei crediti formativi e la loro sperimentazione.
46. <i>Formazione congiunta di formatori, docenti, tutor aziendali e personale università</i>	azioni di formazione ad utenti di diversa provenienza
47. <i>Trasferimento di buone prassi di integrazione</i>	azioni per la diffusione in diverse forme di modalità già sperimentate e risultate particolarmente efficaci. L' individuazione delle buone prassi sarà uno dei risultati delle azioni di monitoraggio e valutazione considerate come rafforzamento del SISTEMA DI GOVERNO (vedi)
48. <i>Creazione e sviluppo di reti/partenariati</i>	azioni specificamente rivolte alla costruzione di partenariati "multiattore", formati cioè da soggetti appartenenti almeno a due componenti del sistema formativo integrato.
Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo	azioni destinate a rafforzare le competenze delle istituzioni deputate a prendere le decisioni in materia di politiche del lavoro o di promozione di politiche di sviluppo locale, ed a gestire programmi finalizzati allo sviluppo delle risorse umane nell' economia su scala regionale o subregionale
49. <i>Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale</i>	Studi e ricerche, analisi delle dinamiche sociali; vanno ricompresi in questa azione anche la costituzione ed il funzionamento degli osservatori
50. <i>Orientamento, consulenza e formazione</i>	progetti finalizzati all' ottimizzazione dei processi di mobilità, di formazione e/o consulenza sul lavoro di funzionari pubblici, di operatori pubblici e di parti sociali coinvolte nella concertazione
51. <i>Monitoraggio e valutazione</i>	azioni di monitoraggio e valutazione (generali e specifiche) attraverso la strutturazione di reti. Vanno qui ricomprese anche le attività di studio e analisi valutativa e le azioni di assistenza tecnica finalizzate al monitoraggio e alla valutazione
52. <i>Assistenza tecnica alla programmazione, all' attuazione e al controllo del PO</i>	azioni di assistenza tecnica e supporto alla programmazione, implementazione, attuazione e controllo. E' esclusa l' assistenza tecnica connessa al monitoraggio e valutazione
53. <i>Trasferimento di buone prassi</i>	azioni per la diffusione in diverse forme di modalità già sperimentate e risultate particolarmente efficaci. L' individuazione delle buone prassi è uno dei risultati delle azioni di monitoraggio e valutazione considerate come rafforzamento al sistema di governo.
54. <i>Adeguamento e innovazione degli assetti organizzativi</i>	azioni volte ad assicurare ai titolari di programma ed agli enti delegati alla loro attuazione risorse di diversa natura (umane, infrastrutturali, informatiche, consulenziali)
55. <i>Attività per il funzionamento degli organi di consultazione e concertazione dei programmi cofinanziati</i>	azioni per il funzionamento degli organi di consultazione e concertazione dei programmi cofinanziati compresi sono anche le iniziative connesse alle riunioni periodiche dei comitati di sorveglianza e altri comitati tecnici
AZIONI RIVOLTE ALL' ACCOMPAGNAMENTO	azioni che coinvolgono direttamente i destinatari oppure si rivolgono indirettamente ad essi, finalizzate al conseguimento degli obiettivi, eliminando ostacoli di natura spaziale, vincoli nell' organizzazione dei tempi di vita e di lavoro e carenze infrastrutturali.
Servizi	azioni finalizzate allo sviluppo ed alla creazione dell' offerta di servizi
57. <i>Alle persone</i>	

58. *Alle imprese*

59. *Sensibilizzazione, informazione e pubblicità*

Sistema di equivalenze tra livelli italiani di qualifica (decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 12 marzo 1996), titoli rilasciati dal sistema dell'istruzione e livelli europei di formazione (Decisione del Consiglio 85/368/CEE)

(allegato C alle Procedure operative per la programmazione, la realizzazione e la rendicontazione degli interventi nell'ambito del P.O.R. Ob. 3 2000-2003 approvate con delibera Giunta regionale n. 870/2003)

Livello italiano di qualifica	Titoli istruzione	Livello europeo di formazione
	<i>Istruzione primaria</i>	I
I (post obbligo scolastico)	<i>Qualifica istruzione professionale</i>	II
	<i>Diploma di istruzione secondaria</i>	III
II (post diploma)	<i>Certificati IFTS</i>	IV
III (post laurea)	<i>Diploma di laurea, diploma di altra formazione artistica, musicale, coreutica, diploma post-laurea</i>	V

Il sistema di equivalenze tiene conto delle differenti impostazioni dei due sistemi:

- il sistema italiano (come definito dal decreto ministeriale) mira a classificare le diverse **qualifiche professionali**, ovvero le attestazioni in uscita a percorsi di formazione finalizzati alla professionalizzazione dell'individuo; in tale sistema la discriminante è per lo più data dal titolo di studio richiesto in accesso ai percorsi stessi;
- il sistema europeo mira invece a classificare i diversi livelli di formazione in relazione al diverso grado di complessità delle competenze (intese in termini di competenze ed abilità) individuate quale obiettivo in uscita ai percorsi educativi-formativi.

Ne consegue che il primo livello europeo di formazione, che prevede quale output l'esecuzione di lavori semplici, tali da non richiedere in linea di massima la frequenza di attività di formazione professionale, non abbia un corrispondente nel sistema italiano, che come detto è specificatamente riferito a percorsi di formazione finalizzati alla professionalizzazione.

Schema di bando

*(allegato D alle Procedure operative per la
programmazione, la realizzazione e la rendicontazione degli interventi nell'ambito del P.O.R. Ob. 3 2000-200
approvate con delibera Giunta regionale n. 870/2003)*

BANDO POR OB. 3 Regione Toscana/Provincia di...

SERVIZIO/I.....

Premessa

La Regione/Provincia di..... adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento CE n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- del Regolamento CE n. 1784 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 luglio 1999 relativo al FSE;
- del QCS Ob. 3 Regioni Centro Nord;
- del Programma operativo Ob. 3 della Regione Toscana approvato con decisione C(2000) 2075 dalla Commissione Europea del 21 settembre 2000;
- del Complemento di programmazione approvato con delibere della Giunta n. 794/2000, 4/2001, 511/2001, 1399/2001, n. 712/2002 e n. 1434/2002;
- del documento nazionale sulla Educazione degli adulti approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 2.3.2000;
- dei Regolamenti CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione e n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")
- della DGR 383/2001, come modificata dalla DGR 909/2001, con la quale la Giunta ha adottato la disciplina relativa al regime di aiuti alla formazione in riferimento al POR.
- della DGR 436/2003 che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento;
- della DGR.....che approva lo schema di bando POR OB. 3.
- Altri atti....

Art. 1 Finalità generali.

Il presente avviso finanzia, su più misure del POR – OB. 3 che saranno di seguito specificate, interventi volti a:

-

Obiettivi regionali/provinciali sono in particolare:.....

Art. 2 Priorità trasversali e di misura.

I progetti dovranno tener conto delle 3 linee prioritarie trasversali contenute nel POR OB.3 Regione Toscana, ovvero:

- promozione di iniziative locali in materia di occupazione, patti territoriali per l'occupazione, raccordo con gli attori e con le peculiarità dello sviluppo economico e sociale locale;
- promozione delle pari opportunità fra uomo e donna;
- promozione della "Società dell'Informazione", sia nel senso dell'utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali per l'erogazione di attività, sia intesa come settore di riferimento nell'ambito del quale promuovere attività formative e di inserimento/reinserimento lavorativo.

Nei successivi articoli 5 e 7, oltre alla specifica declinazione per misura delle priorità trasversali, vengono indicate ed esplicitate le ulteriori priorità valide per le tipologie di intervento di ciascuna misura.

Art. 3 Durata e validità complessiva dell'avviso. Scadenze programmate per la presentazione delle domande.

Il presente avviso ha validità sino al 31 dicembre 2006. Esso è soggetto ad integrazioni ed aggiornamenti, qualora si dimostrino necessari per la migliore attuazione dello stesso e/o per rispondere a nuovi e diversi obiettivi e finalità. Le scadenze programmate per la presentazione dei progetti a valere sui finanziamenti sono le seguenti:

- la scadenza principale è fissata al 30 aprile di ogni anno. I progetti possono essere presentati a partire dal 1 aprile. Qualora i finanziamenti stanziati a valere sull'anno/i finanziario/i di riferimento per quella scadenza non vengano esauriti, è fissata una scadenza di riserva al 31 ottobre di ogni anno. I progetti possono essere presentati a partire dal 1 ottobre. L'attivazione effettiva di tale seconda scadenza annuale sarà comunque resa pubblica mediante pubblicazione almeno 45 giorni prima della suddetta scadenza;

- qualora le date indicate quali scadenze cadano in giorno non lavorativo, la data di scadenza è fissata per il primo giorno lavorativo successivo alla data indicata.

Le scadenze programmate cesseranno comunque di essere operative con l'assegnazione e l'esaurimento di tutte le risorse disponibili.

La Regione Toscana/Provincia di..... provvederà a pubblicizzare l'effettiva disponibilità finanziaria per le diverse misure e per le diverse scadenze o l'esaurimento delle risorse disponibili, almeno 45 giorni prima della successiva data di scadenza programmata.

Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.

Fermo restando che sulla specifica tipologia di soggetti ammessi alla presentazione dei progetti occorra rispettare quanto indicato per ogni singola tipologia di intervento nel successivo articolo 5, si forniscono nel presente articolo disposizioni generali e vincolanti concernenti l'ammissibilità dei soggetti attuatori abilitati a presentare domanda di finanziamento.

I soggetti attuatori di attività formative e/o orientative devono essere accreditati dalla Regione Toscana alla data di scadenza del bando, nell' ambito/macrotipologia di riferimento.

Ai fini di realizzare "progetti formativi e/o orientativi", in caso di associazione di più soggetti attuatori l'obbligo di accreditamento si estende a tutti i soggetti attuatori.

Le imprese e i raggruppamenti di impresa possono presentare domanda come soggetti attuatori di progetti formativi solo ed esclusivamente per interventi rivolti al proprio personale o direttamente finalizzati all'inserimento in azienda di nuovi dipendenti sulla base di accordi sindacali. In tutti gli altri casi le imprese, singole o associate, possono partecipare all'attuazione dei progetti quali partner disponibili ad ospitare e realizzare attività di stage e tirocini previste nel progetto.

I progetti possono essere presentati ed attuati da un singolo soggetto oppure da una associazione di soggetti. I soggetti attuatori devono associarsi nelle forme sotto indicate, o dichiarare l'intenzione di associarsi nelle suddette forme a finanziamento approvato, ed individuano sin dal momento della presentazione del progetto il soggetto capofila.

Tale associazione di partner attuatori deve essere obbligatoriamente costituita formalmente - pena la revoca dell'affidamento – in una delle seguenti forme: 1 - Associazione temporanea di impresa o Consorzio (nel caso in cui tutti i soggetti associati siano privati); 2 - Associazione temporanea di scopo o Consorzio (nel caso in cui i soggetti associati siano alcuni pubblici ed altri privati oppure tutti di natura pubblica);

3 - Convenzione (esclusivamente nel caso in cui tutti i soggetti siano pubblici).

Per soggetto attuatore si intende un soggetto che realizzi effettivamente attività definite e specifiche previste nel progetto ed alle quali corrispondano quote di finanziamento.

I progetti possono prevedere l'adesione e la collaborazione attiva di soggetti definiti "sostenitori", che non attuano operativamente attività formative/orientative né altre specifiche e definite attività a cui corrispondano quote del finanziamento assegnato. Tali soggetti non si associano formalmente con i partner attuatori secondo le modalità indicate sopra, ma aderiscono al progetto mediante lettere di adesione e la partecipazione a specifici comitati di progetto, fornendo il proprio contributo agli indirizzi ad al buon andamento dello stesso. Tali soggetti si configurano come soggetti che ricoprono "ruoli-chiave" nell'ambito della specifica politica inerente la singola misura o le specifiche azioni proposte. Il progetto definisce nel dettaglio il loro ruolo e contributo, nonché le modalità della partecipazione.

Relativamente alla delega a terzi della gestione di attività si fa riferimento a quanto previsto nelle Norme regionali di programmazione, gestione e rendicontazione del FSE.

Non verrà accolta richiesta di delega presentata successivamente alla presentazione del progetto, salvo autorizzazione preventiva richiesta e concessa sulla base di adeguata motivazione, che dia atto dell'impossibilità oggettiva del soggetto attuatore di dichiarare tale necessità in sede di presentazione del progetto.

Il soggetto delegato dovrà possedere i requisiti e le competenze tecniche richieste dall'intervento, da documentare in sede di richiesta e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche in parte, dell'azione.

Responsabile a tutti gli effetti dell'intervento è, in ogni caso, il soggetto che riceve il contributo FSE anche per le azioni delegate.

Non si considera delega l'affidamento della realizzazione delle azioni formative da associazioni o consorzi agli associati o consorziati o da impresa ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo (art. 2359 CC).

La figura del partner (ATI, ATS, Convenzione) è assimilata interamente a quella del soggetto attuatore. Non è quindi considerabile soggetto terzo né può essere oggetto di delega.

Il formulario, deve essere sottoscritto, a pena di esclusione:

- dai rappresentanti legali di tutti i soggetti attuatori se l'Associazione/Consorzio non è ancora stata costituita o in caso di convenzione o atto analogo;
- dal rappresentante legale del soggetto capofila della Associazione temporanea (se già costituita);
- dal rappresentante legale del Consorzio, se già costituito.

Per i soggetti sostenitori è sufficiente allegare lettera di adesione sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia del documento di identità, nell'ambito della quale sia indicata la motivazione dell'adesione, il ruolo ricoperto nel progetto e le modalità di partecipazione. Quanto indicato deve essere coerente con quanto riportato nel formulario di presentazione dei progetti nella sezione "Soggetti sostenitori".

Art. 5 Interventi finanziabili

Sono finanziabili sul presente bando gli interventi di seguito indicati a valere sulle misure del Programma Operativo Regionale.

Sono ammessi su questo avviso progetti presentati su una sola misura, ad eccezione dei seguenti casi in cui è prevista la presentazione di progetti a valere su più misure: *(La regione/provincia indica le misure combinabili)*

-;
-;
-

In ogni caso il progetto multimisura deve rispondere alle seguenti caratteristiche e condizioni e precedenze:

- 1 – si tratta di un progetto unico ed organico che poggia su due o più misure, come tale viene valutato e approvato o non approvato integralmente;
- 2 – deve essere chiaramente evidenziato e motivato il "valore aggiunto" del progetto multimisura, la necessità che tale intervento/percorso venga attuato a valere su più misure.
- 3 – A parità di punteggio il progetto multimisura ha la precedenza nel finanziamento rispetto a progetti a misura singola.

Misura:.....

Finanziamento.....

Su tale misura gli obiettivi del bando prov.le sono:.....

Tipologia interventi finanziabili:

Soggetti attuatori:

Destinatari:

Copertura geografica

Priorità

(Gli interventi indicati in ciascuna misura sono quelli previsti nel Complemento di programmazione ob. 3. L'Amministrazione indicherà solo gli interventi che intende finanziare con il presente bando. In secondo luogo il riferimento al Complemento di programmazione vale anche per le azioni di dettaglio di cui ciascun intervento si compone. A tale proposito l'Amministrazione nel definire i contenuti di dettaglio di ciascun intervento sulla base delle proprie specificità e priorità, dovrà far rientrare, direttamente o indirettamente, le azioni messe a bando tra quelle previste nel Complemento di programmazione. Altrimenti le eventuali esigenze di integrare il Complemento con interventi e/o azioni ad oggi non previste dovranno essere portate in Comitato di sorveglianza).

Le Amministrazioni individuano le misure per le quali non vi è obbligo di stage/tirocinio. Tali attività sono comunque escluse per i progetti di formazione aziendale D1).

Art. 6 Durata dei progetti.

I progetti devono di norma concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio, fatta eccezione per.....(*indicare eventuali interventi per i quali si prevede la pluriennalità*) per i quali è prevista la pluriennalità.

Progetti di durata pluriennale possono comunque essere finanziati in ragione della particolare natura e complessità degli stessi. Tale durata nonché la relativa motivazione devono essere esplicitamente indicate nel progetto.

Si considera data di avvio del progetto la data nella quale viene stipulata la convenzione.

Art. 7 Definizioni e specifiche modalità attuative.

Definizione delle priorità

La valutazione dei progetti terrà conto, nell'attribuzione dei punteggi, del conseguimento di alcuni obiettivi prioritari della programmazione comunitaria, come indicato nell'art. 5.

A parte le priorità di natura specifica di singole misure, per le quali si rimanda al citato art. 5, le priorità generali attinenti le azioni che si intendono attuare con il presente bando sono le seguenti:

- campi trasversali d'intervento del FSE: pari opportunità, società dell'informazione, iniziative locali;
- percorsi integrati (*se assunta quale priorità anche solo per una delle azioni poste a bando*)
- approccio individualizzato (*se assunta quale priorità anche solo per una delle azioni poste a bando*)
- Nuovi bacini di impiego (*se assunta quale priorità anche solo per una delle azioni poste a bando*)

Tali priorità sono da intendersi come segue.

A. I progetti dovranno tener conto dei tre *campi trasversali* d'intervento del FSE, come indicati nel PO OB. 3 della Regione Toscana, in particolare nella descrizione della strategia e delle singole misure. In via generale tali priorità possono essere perseguite come segue:

- *pari opportunità*: è perseguita con una logica di intervento fondata sul mainstreaming sia garantendo una presenza femminile che orientativamente rifletta la situazione del mercato del lavoro, sia promuovendo azioni specifiche come enunciate nel POR e nel complemento di programmazione. Per tutte le misure quindi i progetti devono esplicitamente contenere azioni atte ad assicurare tale priorità, indicando: un obiettivo quantificato della presenza di destinatari per genere, le modalità di accesso ed attuative tali da favorire e consentire l'accesso e la fruizione da parte delle donne, l'eventuale collegamento con azioni di sensibilizzazione, informazione, promozione, e accordi tra le parti sociali realizzate da altri soggetti/progetti già esistenti a livello locale oppure da attivare nel caso della presentazione di un progetto integrato, il collegamento con servizi finalizzati a conciliare la vita familiare con l'inserimento in misure attive (per tutte le misure), l'attivazione di servizi finalizzati a rimuovere le condizioni di disagio e/o conciliare la vita familiare con l'inserimento in misure attive, la conciliazione tra la propensione alla flessibilità e la salvaguardia delle aspettative di carriera e di permanenza sul lavoro. Ai fini dell'assegnazione del punteggio aggiuntivo, le modalità per il perseguimento di tale priorità devono essere chiaramente esplicitate;
- *iniziative locali*: si tratta di assicurare l'integrazione tra le politiche attive del lavoro e le diverse forme di partenariato locale al fine di rafforzare i processi di sviluppo locale. I progetti dovranno quindi indicare: le eventuali relazioni con fabbisogni di sviluppo settoriale e territoriale, programmi e progetti di sviluppo locale, strumenti di programmazione negoziata, e altre intese di partenariato economico e sociale;
- *società dell'informazione*: è una priorità da perseguire sia nell'ambito del sistema dell'apprendimento sia nell'ambito del mondo del lavoro, sia nel sistema delle imprese. In relazione alla specificità di intervento delle singole misure messe a bando i progetti dovranno esplicitare: l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella progettazione e nelle modalità di erogazione delle attività (es. FAD), l'erogazione di moduli/percorsi formativi riferibili all'apprendimento di tecnologie multimediali e informatiche, l'eventuale sperimentazione di forme di telelavoro, il sostegno alla nascita e al consolidamento di piccole e medie imprese nel settore. Per dare luogo al punteggio di priorità tali aspetti non devono essere di impatto marginale, ma rappresentare il nucleo essenziale delle attività proposte o comunque una parte consistente nell'ambito del

progetto. La sola produzione di CD, in assenza di FAD on-line anche integrata con diverse metodologie didattiche (frontali, esercitazioni ecc.), o il semplice rispetto dell'obbligo concernente la "Società dell'informazione", di cui all'articolo 4 del presente bando non danno di per sé diritto al punteggio aggiuntivo di priorità.

B. I progetti dovranno preferibilmente adottare un approccio integrato in termini di azioni (progetto integrato). Per progetto integrato si intende un progetto che preveda al suo interno differenti tipologie di interventi che definiscano una filiera logica e sequenziale (ad es. informazione, orientamento, formazione, bilancio delle competenze, esperienze di lavoro, incentivi, ecc.). Tale integrazione deve essere coerente e funzionale alla natura del progetto.

L'integrazione può essere realizzata:

- all'interno di un'unica misura, ovvero tra diverse misure qualora tale possibilità sia prevista ed indicata nel bando. In tale ultimo caso, nel progetto dovranno essere indicate chiaramente le misure di riferimento, le parti/elementi progettuali ed i destinatari che ad esse si riferiscono nonché la relativa quota finanziaria imputata a ciascuna misura. Dovrà in ogni caso essere indicata la misura di prevalente riferimento;*
- tra le azioni di una specifica tipologia (aiuti alle persone o misure di accompagnamento o assistenza a strutture e sistemi) oppure tra azioni di diverse tipologie.*

C. I progetti dovranno adottare un approccio/percorso individualizzato tenendo conto delle caratteristiche dei singoli destinatari degli interventi, dello specifico fabbisogno di sostegno in relazione alla loro posizione sul mercato del lavoro e delle potenzialità di inserimento lavorativo esistenti, nonché di modalità attuative dell'intervento flessibili, calibrate il più possibile sulle esigenze individuali. Il punteggio aggiuntivo viene attribuito solo se sono sufficientemente esplicitate le modalità operative con le quali si intende attuare tale approccio.

D. La priorità assegnata ai nuovi bacini d'impiego riguarda i progetti che si riferiscono, in modo sostanziale e non marginale, ai settori individuati a livello europeo come ad alto potenziale di crescita occupazionale. I settori sono i seguenti:

- Servizi quotidiani: servizi di cura a domicilio, cura dei bambini, nuove tecnologie dell'informazione comunicazione, assistenza ai giovani in difficoltà;*
- Servizi per migliorare la qualità della vita: miglioramento delle residenze, sicurezza, trasporti pubblici locali, riqualificazione aree urbane, commercio di prossimità;*
- Servizi culturali e per il tempo libero: turismo, settore degli audiovisivi, patrimonio culturale, sviluppo culturale locale;*
- Servizi ambientali: gestione dei rifiuti, gestione delle acque, protezione delle aree protette, monitoraggio dell'inquinamento.*

(I punti B, C, e D dovranno essere mantenuti nel testo sia nel caso tali aspetti costituiscano una priorità sia nel caso costituiscano per una o più azioni un requisito di ammissibilità).

Modalità attuative delle riserve finanziarie e della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato

A. Per gli interventi nelle misure A.2 e A.3, in fase attuativa andranno assicurate le condizioni atte a garantire l'ammissibilità delle azioni a ciascuna misura tenendo conto della tipologia dei destinatari, che sono differenziati sulla base della durata del periodo di disoccupazione. Per tale motivo la rilevazione del carattere preventivo (misura A.2) o curativo (misura A.3) delle azioni alle persone richiede di individuare, per ciascun destinatario: i) la data di inizio dello stato di disoccupazione e/o della ricerca di occupazione e ii) la data di offerta di una misura attiva del lavoro. Tali date consentiranno di definire la natura preventiva o curativa dell'azione che si intende realizzare e dunque di garantire la pertinenza dell'azione stessa con la misura in cui è stata finanziata.

i) In merito al primo punto, l'inizio dello stato di disoccupazione e/o della ricerca di occupazione può essere derivato dalla ricostruzione della situazione soggettiva dei potenziali destinatari delle azioni. La data di inizio dello stato di disoccupazione e/o della ricerca di occupazione è da intendersi come segue:

- nel caso dei disoccupati in senso stretto (persone che hanno perso un precedente posto di lavoro), delle persone in cerca di prima occupazione e delle persone in contratto di apprendistato o altro contratto a causa mista, la data iniziale è rappresentata dalla data più recente tra le seguenti: la conclusione di un'attività lavorativa (incluse anche le forme di lavoro temporaneo e atipico senza limiti minimi di tempo), che non necessariamente comporta la cancellazione dalle attuali liste di collocamento; la conclusione della frequenza ad una misura di*

politica attiva del lavoro; la conclusione di un percorso scolastico (anche nel caso di abbandono); l'iscrizione o re-iscrizione alle liste di collocamento;

- *nel caso delle persone in CIG straordinaria, la data iniziale da assumere è in questo caso rappresentata dalla data più recente tra le seguenti: l'iscrizione alla CIG straordinaria; la conclusione della frequenza ad una misura di politica attiva del lavoro;*
- *nel caso delle persone inattive (casalinghe, studente, militare di leva, altro inattivo), la data iniziale può essere rappresentata dalla data di iscrizione alle liste di collocamento, da considerare come requisito per l'accesso alle azioni finanziate dal FSE;*
- *nel caso di stranieri immigrati o di immigrazione di ritorno, le date iniziali proposte nei casi di disoccupazione possono essere sostituite da quelle che registrano l'inizio della presenza sul territorio nazionale, attraverso il permesso di soggiorno o il cambio di residenza dal paese straniero all'Italia.*

La rilevazione del periodo di disoccupazione dovrà essere effettuata dai soggetti attuatori delle azioni al momento della selezione dei candidati alle attività, i quali dovranno produrre una autocertificazione della data di inizio dello stato di disoccupazione, o altro documento probatorio. La Regione provvederà in un momento successivo a fornire un modello standard per l'autocertificazione.

ii) In merito al secondo punto, riguardante la data di offerta di una misura attiva alla quale definire il carattere preventivo o curativo di una azione, essa è rappresentata dalla data di assegnazione, iscrizione, ammissione, ecc. – da specificare in dettaglio in base alla tipologia di attività – di una determinata persona ad una attività finanziata dal FSE.

Nel caso particolare dell'apprendistato e di altre eventuali forme di contratti a causa mista, la data alla quale riferire la natura dell'approccio (preventivo o curativo) è rappresentata dal momento in cui il singolo individuo è assegnato a tale contratto, prescindendo dal momento in cui viene erogata la formazione esterna finanziata dal FSE. Si fa tuttavia presente che i contratti di apprendistato già in essere al 31 dicembre 1999 sono esclusi dalla possibilità di co-finanziamento all'interno della misura A.2.

Le definizioni che precedono sono da considerarsi transitorie fino all'entrata in vigore delle anagrafi individuali che faranno capo ai servizi per l'impiego, le quali sostituiranno la procedura sopra indicata al punto i) per la individuazione della data di inizio del periodo di disoccupazione.

(punto A da inserire nel bando qualora siano compresi interventi sulle misure A2/A3 e sino a che non divengano effettivamente operative le anagrafi individuali dei servizi per l'impiego e non si forniscano quindi le nuove modalità)

B. PMI. Le risorse che saranno destinate alle azioni di formazione aziendale nella misura D1 (realizzabili tra gli aiuti alle persone: azione c) dovranno essere concentrate per l'80% a favore delle piccole e medie imprese, individuate secondo la definizione comunitaria riportata di seguito.

1. Le piccole e medie imprese sono definite come imprese:

- aventi meno di 250 dipendenti, e
- aventi:
 - o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro;
 - un attivo dello stato patrimoniale non superiore a 27 milioni di Euro;
- e in possesso del requisito di indipendenza definito al punto 2.

2. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

(punto B da inserire qualora siano presenti nel bando interventi di formazione aziendale su misura D1).

C. Aree Obiettivo 2. Al fine di destinare a favore delle aree Obiettivo 2 le risorse individuate all'art. 7, la localizzazione dell'azione viene valutata sulla base dei seguenti requisiti:

<i>Tipologia di azione</i>	<i>Criterio di localizzazione</i>	<i>% di costo imputata a Obiettivo 2</i>
Aiuti alle persone (esclusi percorsi di creazione d' impresa, azioni di professionalizzazione DU e nuovi cicli universitari, post-laurea)	Residenza dei destinatari Nel caso di immigrati residenza o domicilio	Quota dei costi del progetto imputabile ai residenti in aree Obiettivo 2 Per quanto riguarda i corsi per immigrati si considera la quota dei costi del progetto imputabile ai residenti o domiciliati in aree Obiettivo 2
	Chiara finalizzazione dei progetti alle esigenze specifiche delle aree Obiettivo 2	100
Aiuti alle persone: percorsi di creazione d' impresa	Comune di localizzazione dell' impresa che si intende realizzare	100
Aiuti alle persone: azioni di professionalizzazione DU e nuovi cicli universitari, post-laurea	Per quanto riguarda i corsi post-laurea, il criterio utilizzato è la residenza o domicilio dei destinatari. Per quanto riguarda le azioni gestite dall' università, il criterio è il tasso di copertura Obiettivo 2	Per quanto riguarda i corsi post-laurea, si considera la quota dei costi del progetto imputabile ai residenti o domiciliati in aree Obiettivo 2 Per quanto riguarda le azioni gestite dall' università: 24,48%
Aiuti alle imprese: formazione aziendale e inter-aziendale, servizi alle imprese	Localizzazione dell' unità locale	100
Azioni su sistemi e strutture, misure di accompagnamento D2 Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione	Azioni rivolte a tutto il territorio regionale	Azioni regionali: 24,48% Azioni provinciali: % delle risorse per Obiettivo 2 su risorse assegnate Azioni comunali: appartenenza o meno all' Ob.2
	Azioni rivolte specificamente all' Obiettivo 2	100

D. *Aiuti di Stato*. Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente bando, le azioni che si configurano come aiuti di Stato e che devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia sono le seguenti:

- **misure e azioni come da bando**..... (*elencare gli interventi previsti nel bando che si configurano come aiuti di stato*).

Le normative comunitarie applicabili sono le seguenti:

- *regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;*
- *regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")*

Tali Regolamenti trovano applicazione alle azioni che si configurano come aiuti di Stato nel modo che segue:

- *nel caso della formazione aziendale prevista alle misure D1 e D3 (azioni....) potrà essere applicata, lasciando facoltà di scelta al soggetto attuatore, da esplicitare in sede di presentazione delle domande di finanziamento, sia la normativa de minimis che quella prevista al Regolamento 68/2001 sugli aiuti alla formazione (recepito dalla Regione Toscana attraverso la DGR 383/2001, modificata dalla DGR 909/2001, con la quale la Giunta ha adottato la disciplina relativa al regime di aiuti alla formazione in riferimento al POR);*
- *nel caso delle altre azioni (sopra elencate) che si configurano come aiuti di Stato i contributi saranno disposti sulla base della disciplina del Regolamento 69/2001 relativa agli aiuti de minimis.*

Si riportano di seguito le regole comunitarie che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese, mentre si rimanda all'art. 8 per la determinazione del livello di contributo riconoscibile.

Regolamento d'esenzione per gli aiuti alla formazione (Regolamento CE n. 68/2001)

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento citato imprese grandi, medie e piccole.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

I seguenti casi risultano inammissibili al regime di aiuti alla formazione:

- progetti di formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese "in crisi" secondo gli Orientamenti con unitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE serie C 288 del 9.10.1999), interessate da un processo di operazioni di salvataggio o ristrutturazione per le quali esse ricevono aiuti pubblici;
- importo dell' aiuto relativo ad un' impresa per un singolo progetto che sia superiore ad 1 milione di euro.

Regime de minimis (Regolamento CE n. 69/2001)

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento citato imprese grandi, medie e piccole.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

I seguenti casi risultano inammissibili al regime de minimis:

- settore dei trasporti;
- erogazioni a favore di attività connesse all' esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a altre spese correnti connesse all' attività di esportazione;
- agli aiuti condizionati all' impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (le imprese agrituristiche sono invece ammesse).

Tali attività sono le seguenti:

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Carni e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesce
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffè, tè e spezie, escluso il maté
CAPITOLO 10	Cereali
CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine, inulina
CAPITOLO 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13	
13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi e fusi, compresi i sevi detti

	“primo sugo”
15.03	Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
CAPITOLO 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
CAPITOLO 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
Ex 22.08 – 22.09	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
CAPITOLO 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
CAPITOLO 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
CAPITOLO 57	
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, gli aiuti ricevuti a titolo degli Obiettivi comunitari della programmazione 1994-1999 FSE non devono essere conteggiati per la verifica del rispetto del tetto dei 100.000 Euro previsto dalla normativa comunitaria.

Sempre ai fini del rilascio di tale dichiarazione, i contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico a valere sull'Obiettivo 3, e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nei tre anni precedenti – periodo per il quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis –

quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modificazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione, oppure nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo precedentemente alla modifica intervenuta.

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio precedente dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Al momento della presentazione dei progetti viene richiesta una semplice autocertificazione attestante il rispetto del vincolo dei 100.000 euro nei tre anni precedenti la scadenza del bando multimisura (comprensivi della richiesta del finanziamento di cui al progetto presentato), secondo le specifiche riportate nel facsimile allegato al formulario.

Successivamente, e solo per i progetti che saranno dichiarati ammessi a contributo, il dettaglio dei contributi richiesti verrà inserito nel database regionale *Elenco delle imprese destinatarie di aiuti di importanza minore c.d. "de minimis"*, al fine di verificare la correttezza dell'autocertificazione rilasciata dall'impresa¹.

L'Amministrazione si riserva di effettuare un'attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di stato.

Altre modalità attuative

A. Individuazione delle imprese beneficiarie di interventi

In tutti i casi in cui le imprese siano destinatarie delle azioni, queste devono essere individuate contestualmente alla presentazione del progetto.

Le imprese destinatarie degli interventi di cui alla misura D1 - formazione aziendale che non coincidano con i soggetti attuatori stessi, devono allegare al progetto lettera di adesione sottoscritta.

B. Vincoli concernenti gli interventi formativi.

Gli interventi formativi dovranno prevedere una significativa presenza (almeno il 30%) di esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di competenze o ricoprenti ruolo/funzioni attinenti i contenuti dei percorsi formativi. Gli interventi di formazione professionale dovranno prevedere attività di stage/tirocinio per almeno il 30 % delle ore complessive del corso. (Le Amministrazioni individuano le misure per le quali non vi è obbligo di stage/tirocinio. Tali attività sono comunque escluse per i progetti di formazione aziendale D1).

Per i progetti nell'ambito dei quali siano previste oltre 100 ore di attività formativa, è fatto obbligo di:

- inserire almeno un modulo formativo relativo all'utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali; oppure:

- adottare, nell'ambito del progetto, anche modalità di insegnamento o operative riferibili a tecnologie della "società dell'informazione".

(A. solo per la Regione)

C. Ambito territoriale dell'intervento

Sul presente bando sono presentabili:

- *progetti regionali*, ovvero riguardanti la sola Toscana, nell'ambito dei quali sia riconoscibile un *livello sovraprovinciale dell'intervento* o una chiara connotazione dello stesso come intervento a interesse regionale, così come specificato nell'articolo 1.

- *progetti interregionali*, che prevedono azioni dislocate anche in altra/e regione/i italiana/e. Si intendono per progetti interregionali quei progetti collocati in reti regionali o subregionali, a valenza settoriale e/o territoriale, che perseguono obiettivi formativi, educativi, occupazionali, di sviluppo economico e sociale. I progetti interregionali dovranno essere corredati da adesione sottoscritta da altra/e regione/i italiana/e. Essi dovranno chiaramente indicare gli obiettivi e le parti di attività comuni e dovranno *obbligatoriamente* prevedere la presenza

¹ Il periodo di tre anni nel quale vanno calcolati i contributi de minimis ricevuti, per verificare il rispetto della soglia dei 100.000 euro, parte dalla data di approvazione del contributo e va a ritroso per tre anni naturali e consecutivi. Quindi non viene considerato l'anno solare (o finanziario) 1° gennaio – 31 dicembre.

di uno specifico organo a composizione interregionale (comitato/gruppo) che consenta effettivi scambi di esperienze, attività di coordinamento e realizzazione integrata del progetto interregionale.

D. Copertura geografica: *Ai fini dell'attuazione dell'avviso è da intendersi come segue:*

- *per la misura DI formazione aziendale: le unità operative delle aziende interessate devono essere localizzate sul territorio regionale/provinciale;*
- *relativamente alla realizzazione di attività finalizzate alla creazione di impresa, o alla sperimentazione di interventi nell'ambito di imprese, la localizzazione dell'impresa dovrà essere nel territorio regionale/provinciale;*
- *per tutte le altre attività: devono svolgersi sul territorio provinciale/regionale salvo eventuali specifici moduli didattici, visite, ecc..*

C. Programmazione negoziata (se previsto)

Alcune azioni nelle misure richiedono che le attività vengano svolte nell'ambito della programmazione negoziata.

Tali azioni, pena la non ammissibilità, richiedono pertanto almeno la localizzazione degli interventi nelle stesse aree su cui insistono strumenti di programmazione negoziata adottati in Toscana, potendone in tal modo integrare gli impatti a livello territoriale, anche solo in via indiretta.

I principali strumenti di programmazione negoziata sono:

- **Patto territoriale:** accordo promosso da enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici e privati relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale.
- **Contratto d'area:** intervento funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole alla nascita di nuove imprese e quindi alla creazione di occupazione nelle aree di crisi e di emergenza occupazionale;
- **Contratto di programma:** strumento attraverso il quale soggetti pubblici e privati realizzano, in aree definite, piani organici di investimenti produttivi (*insediamenti di grandi imprese o di gruppi industriali*);
- **Accordo di programma:** si attua per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento (*interventi infrastrutturali*) che, per la loro completa realizzazione, richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, regioni o di altri soggetti pubblici;
- **Programmi locali di sviluppo:** i programmi locali di sviluppo sono strumenti di programmazione integrata promossi - autonomamente o su iniziativa dei comuni, delle autonomie funzionali o delle parti sociali - coordinati e formalizzati dalle Province. Ad essi è data attuazione anche mediante accordi di programma, patti territoriali e altri istituti negoziali o convenzionali.

Gli strumenti sopra elencati sono disciplinati dalle seguenti norme:

- Legge 23 dicembre 1996, n° 662, integrata dalla delibera Cipe del 21 marzo 1997;
- L.R. 29 luglio 1998, n° 41, *Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile*;
- L.R. 11 agosto 1999, n° 49, *Norme in materia di programmazione regionale*.

Art. 8 Risorse disponibili e vincoli finanziari.

Risorse disponibili

Per l'attuazione del presente bando nel periodo è disponibile la cifra complessiva di Euro, di cui per le aree ob. 2 almeno Euro..... ripartita sulle diverse misure e per i diversi anni finanziari così come specificato piano finanziario allegato al presente bando.

Le risorse stanziare relative alle annualità finanziarie saranno assegnate ai progetti finanziabili presentati alla scadenza del..... e, qu allora residuino, saranno disponibili per le scadenze successive come programmate nell'articolo 3.

Le risorse degli anni successivi saranno assegnate ai progetti finanziabili presentati alla scadenza del 30 aprile di ogni anno e, qualora residuino, alla scadenza di riserva del 31 ottobre di ogni anno così come indicato nell'articolo 3 del bando.

Qualora, dopo le due scadenze programmate per ciascun anno, le risorse non risultassero interamente assegnate saranno disponibili per le scadenze dell'anno successivo.

Riserve finanziarie

PMI . Il finanziamento delle attività di cui alla misura D1..... è riservato per l'80% alle PMI.

Aree obiettivo 2: Per le aree localizzate in obiettivo 2 è riservata una quota finanziaria pari a.....

Massimali di contribuzione

A. Aiuti di Stato alla formazione

Nel caso delle azioni di formazione di cui alle misure, che configurano aiuti di Stato, il contributo percentuale massimo dipende dal regime di aiuto che sarà scelto dal soggetto attuatore, e precisamente:

- Nel caso del de minimis: 80% del costo totale (in alternativa: 100% escludendo comunque dal costo totale la quota salari dei dipendenti in formazione)
- Nel caso del Regolamento d'esenzione per gli aiuti alla formazione: le percentuali sotto riportate:

PROGETTI DI FORMAZIONE GENERALE

	Aree art. 87.3 c) Trattato CE		Altre aree	
	%		%	
	PMI	Grandi imprese	PMI	Grandi imprese
Categorie svantaggiate	85	65	80	60
Altre categorie di destinatari	75	55	70	50

PROGETTI DI FORMAZIONE SPECIFICA

	Aree art. 87.3 c) Trattato CE		Altre aree	
	%		%	
	PMI	Grandi imprese	PMI	Grandi imprese
Categorie svantaggiate	50	40	45	35
Altre categorie di destinatari	40	30	35	25

Ai fini dell'individuazione della percentuale di contributo applicabile allo specifico progetto, si fa presente quanto segue:

- Per l'attuazione del presente bando è ritenuta "generale": la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese; la formazione aziendale riguardante i profili professionali contenuti nel catalogo regionale oppure la formazione per profili dei quali si richiede l'inserimento nel catalogo stesso. L'attestazione in merito viene fornita dalla Regione;
- Ai fini dell'applicazione della maggiorazione di contributo prevista per le aree ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, si rammenta che va presa in considerazione la sede dell'unità locale nella quale operano i lavoratori interessati dall'attività formativa, e non la sede legale dell'impresa oppure quella dove si svolge l'attività formativa;
- Per piccole e medie imprese s' intendono quelle definite sulla base della normativa comunitaria (Raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996, pubblicata sulla GUCE L 107 del 30.4.1996), illustrata all' art. 6;
- Le categorie svantaggiate di lavoratori che godono della maggiorazione del contributo del 10% sono le seguenti:
 - qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);

- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
 - qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all' interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
 - qualsiasi persona che desideri riprendere un' attività lavorativa dopo un' interruzione di almeno tre anni, particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare (solo se assunta da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);
 - qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore;
 - qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro ad oltre 12 mesi consecutivi (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto).
- Nel caso di corsi che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tale categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo.

La quota di contribuzione delle imprese può essere rappresentata dal cosiddetto "reddito allievi" (costi di personale per i partecipanti al progetto, relativi alle ore effettive di formazione) fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili.

Tale voce di spesa non è in nessun caso riconoscibile quale quota di contribuzione pubblica

In sede di presentazione del progetto, a pena di esclusione, il soggetto proponente è tenuto a:

- indicare nel formulario di progetto la normativa scelta (*de minimis* o Regolamento d'esenzione per gli aiuti alla formazione);
- indicare, qualora venga scelto il Regolamento d'esenzione per gli aiuti alla formazione, tutti gli elementi, evidenziati nel formulario di progetto, necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile.

B. Aiuti all'occupazione (se previsti nel bando)

Per gli aiuti all'occupazione previsti sulle misure A2, A3, B1 è assegnabile all'impresa un contributo massimo per soggetto inserito di € 3.000. annuali per tre anni, per una spesa massima di € 9.000.

C. Incentivi economici alla creazione/consolidamento d'impresa (se previsti nel bando)

Per gli incentivi economici alla creazione di impresa di cui alle misure D3, B1, E1 sono riconoscibili per impresa le seguenti voci di costo con gli importi massimi a fianco riportati:

- a) supporto alla redazione del piano di impresa: € 1.600 per impresa, elevabile a € 2.600 per impresa non individuale;
- b) tutoraggio post costituzione di impresa (consulenza fiscale, gestionale, marketing): € 5.200, elevabile a Euro € 7.800 per impresa non individuale.

(Nel caso in cui le Province intendano inserire nel bando interventi per i quali disposizioni regionali abbiano indicato o indichino in futuro massimali di contributo e/o di costo occorre far riferimento a tali massimali).

D. Progetti annuali e importi massimi.

I progetti annuali sono di norma finanziabili per un importo non superiore a €

e non inferiore a euro.....(se previsto)

Tale limite non si applica a(inserire le azioni per le quali si ritiene di non applicare tale limite).

E. Piano finanziario

Il piano finanziario dei progetti dovrà essere redatto nel rispetto dei parametri di costo indicati nelle Norme regionali di programmazione, gestione e rendicontazione del FSE. Scostamenti alle percentuali di costo (massimo e minimo) previste dovranno essere rigorosamente motivati in sede di presentazione di progetto e saranno valutati a cura dell'apposito nucleo di valutazione.

La Regione/provincia si riserva la facoltà di procedere alla rimodulazione dei costi dei singoli progetti, in relazione a) alle disponibilità finanziarie, b) alle risultanze della valutazione complessiva del piano finanziario a cura del nucleo di valutazione. In caso di tagli finanziari, il soggetto attuatore è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali/provinciali.

Non sono finanziabili su questo bando azioni finanziate, in tutto o in parte, sul Piano di sviluppo rurale della Regione Toscana (Reg. CE 1257/99).

Art. 9 Modalità presentazione domande

Le domande dovranno pervenire presso la Regione/Provincia di via nei periodi ed entro le scadenze indicate nell' articolo 3.

Le domande possono essere consegnate a mano nell'orario....., nei giorni....., oppure inviate per raccomandata presso

Sul plico dovrà sempre essere riportata la dicitura “Bando POR OB. 3 – Misura” (indicare la misura su cui si presenta il progetto. Nel caso di progetti multimisura, indicare la misura prevalente) e la data di scadenza per la presentazione della domanda. Ogni busta dovrà contenere un solo progetto.

Il soggetto attuatore che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso l'ufficio competente, entro la scadenza voluta. La Regione/Provincia non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Non fa fede il timbro postale.

La domanda che giunga oltre la data di scadenza prevista sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione.

Art. 10 Documenti da presentare.

Per la presentazione di un *progetto* occorre:

1. Domanda di richiesta finanziamento in bollo (euro 10,33) esclusi soggetti esentati per legge. La domanda deve fare riferimento al presente bando e indicare la misura di riferimento nonché la denominazione del progetto. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente/capofila ed deve essere corredata dalle dichiarazioni di seguito indicate e dal formulario di progetto;
2. (se pertinente) dichiarazione attestante la natura di PMI (piccola e media impresa), attraverso la specificazione del numero dei dipendenti, del fatturato/totale di bilancio, della proprietà del capitale societario e/o dei diritti di voto con indicazione delle persone fisiche e giuridiche proprietarie e delle relative quote. Tale dichiarazione deve essere fornita nel caso di progetti presentati a valere sulla misura D1, relativi alle azioni.....
3. (se pertinente) dichiarazione attestante il rispetto della regola del “*de minimis*” mediante apposito schema allegato al bando. La dichiarazione deve essere fornita nel caso di progetti afferenti le azioni che configurano aiuti di Stato, come indicato all'art. 6;
4. dichiarazione conoscenza e applicazione delle normative comunitarie e regionali che regolano il FSE. Tale dichiarazione deve essere rilasciata dal soggetto capofila con il quale la regione stipulerà convenzione in caso di approvazione del progetto.
5. dichiarazione sostitutiva ai sensi dpr 445/2000 rilasciata da tutti i soggetti attuatori di essere in regola con le disposizioni relative all'inserimento dei disabili di cui alla legge 68/99;
6. (se costituita/stipulata) atto costitutivo dell' associazione fra i soggetti partner/ Convenzione fra partner;
7. formulario di progetto;
8. copia della convenzione o del contratto con soggetto terzo nel quale siano specificati contenuti, tempi e costi dell'attività eventualmente delegata (cfr. art. 8 del presente bando).
9. (in caso di aziende destinatarie intervento) Lettera/e di adesione al progetto delle imprese destinatarie dello stesso, sottoscritta/e dal legale rappresentante.
10. lettere di adesione al progetto da parte di partner sostenitori, se presenti, sottoscritte dal legale rappresentante;
11. lettera/e di adesione da parte di altra/e regione/i in caso di progetto interregionale (per la Regione);
12. Altro.....

Per ogni firmatario è sufficiente allegare la fotocopia del proprio documento d'identità, chiara e leggibile, una sola volta per la sottoscrizione del formulario e delle altre dichiarazioni richieste ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 11. Ammissibilità.

I progetti sono ritenuti ammissibili, valutabili ed approvabili se:

- pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 3 del bando;
- presentati da un soggetto o da un partenariato ammissibili, anche alla luce delle norme sull'accreditamento di cui all'articolo 4 del presente bando;
- compilati sull'apposito formulario;
- completi delle informazioni richieste (compilazione esaustiva delle sezioni del formulario);
- coerenti con la tipologia dei destinatari e le azioni della misura/e di riferimento;
- coerenti con quanto disposto all'art. 7, se applicabile, relativamente alla individuazione preventiva delle imprese destinatarie di azioni;
- coerenti con i requisiti aggiuntivi di ammissibilità indicati nell'articolo 5 (*laddove indicati*);
- coerenti con quanto disposto all'art. 5, se applicabile, relativamente alla individuazione preventiva delle imprese destinatarie di azioni;
- coerenti con quanto disposto all'art. 8, se applicabile, relativamente alla scelta del regime di aiuto e all'indicazione degli elementi necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile nel caso venga adottato il Regolamento d'esenzione per gli aiuti alla formazione;
- corredati delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti.

L'istruttoria di ammissibilità/approvabilità viene eseguita a cura del Servizio regionale/provinciale competente.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

Art. 12 Valutazione.

Le operazioni di valutazione sono effettuate da un "nucleo di valutazione" nominato dal dirigente responsabile. In tale atto di nomina saranno precisate, oltre la composizione, le specifiche funzioni e modalità di funzionamento. E' facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti.

I criteri di valutazione sono di seguito indicati:

- 1- Qualità e coerenza progettuale (max 45 punti)*
- 2 - Innovazione/ Risultati attesi (max 16 punti)*
- 3 - Soggetti coinvolti (max 9 punti)*
- 4 - Priorità: max 30 punti.*

I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 65/100 di cui almeno 50/70 sui criteri 1,2,3.

I progetti che in sede di valutazione conseguano un punteggio pari a 0 sull'indicatore relativo alla correttezza del piano finanziario non sono in nessun caso approvabili, a prescindere dal punteggio riportato complessivamente sugli altri indicatori.

I progetti vengono finanziati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili. così come specificato nell'articolo successivo.

(per la Regione)

Limitatamente ai progetti di cui alla misura C1, i criteri di valutazione sono così individuati:

- | | |
|--|-----------------------|
| <i>1 - Qualità tecnica :</i> | <i>max 50 punti)</i> |
| <i>2 - Offerta economica parametri di costo</i> | <i>(max 30 punti)</i> |
| <i>3 - Innovatività, trasferibilità ed esemplarità</i> | <i>(max 20 punti)</i> |

I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 65/100.

I criteri per la valutazione dei progetti sono descritti con maggior dettaglio in allegatoal presente bando.

Art. 13 Approvazione graduatorie e modalita' di utilizzo dei finanziamenti

La Regione/Provincia approva le graduatorie delle domande pervenute entro le scadenze indicate nell'articolo 3 del bando, procedendo al finanziamento dei progetti risultati finanziabili secondo l'ordine di graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse disponibili per i diversi periodi di programmazione finanziaria come indicato nell'articolo 8.

L'approvazione della graduatorie avviene entro 90 giorni dalla data della scadenza per la presentazione dei progetti. La Regione/Provincia provvede alla pubblicazione delle graduatorie ed a notificare, mediante raccomandata AR, l'avvenuta approvazione del finanziamento ai soggetti proponenti risultati vincitori.

Qualora residuino finanziamenti rispetto al budget previsto per le diverse scadenze, tali risorse saranno utilizzate nell'ambito di scadenze successive, cumulandosi agli eventuali nuovi finanziamenti previsti per tali scadenze.

Eventuali progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse disponibili per la scadenza di riferimento, potranno essere ripresentati dai soggetti proponenti a valere sulle scadenze successive. In ogni caso verranno considerati come progetti presentati ex novo.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilita' di fondi, a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati prioritariamente a favore di progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse, presentati alla scadenza immediatamente precedente all'accertamento dei fondi residui, secondo l'ordine di graduatoria. Qualora non siano presenti progetti finanziabili o residuino comunque risorse dopo tale assegnazione, i fondi in questione vengono resi disponibili per l'assegnazione nell'ambito della prima scadenza utile successiva a ll'accertamento degli stessi.

Art. 14 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalita' di erogazione del finanziamento.

Sulla base degli esiti della valutazione effettuata sul progetto dal nucleo di valutazione, in particolare sul criterio 1-piano finanziario, il servizio regionale/ provinciale competente si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e una ulteriore rideterminazione dei costi.

Almeno 10 giorni prima dell' avvio di ciascuna attività il soggetto attuatore deve darne comunicazione all' Amministrazione competente ed inserire il relativo dato sul supporto informatico del sistema informativo regional (FSE).

Insieme alla comunicazione di avvio attività deve essere inviato il calendario dettagliato e tutte le informazioni indicate puntualmente al punto 2.9. delle "Norme regionali di programmazione, gestione e rendicontazione del FSE" (DGR....).

Qualora si sia in presenza di piu' soggetti attuatori che si sono impegnati ad associarsi formalmente per la realizzazione del progetto, deve altresì essere consegnato agli uffici competenti, entro 30 giorni dalla notifica dell' avvenuto finanziamento del progetto, l'atto di costituzione della associazione. L'associazione temporanea deve essere costituita tramite scrittura privata fra gli associati, con autentica delle firme da parte di un notaio.

I soggetti finanziati devono altresì essere in regola con la vigente normativa in materia di antimafia e fornire le dovute certificazioni agli uffici, qualora necessario.

I soggetti finanziati sono tenuti a conoscere ed applicare la normativa regionale di programmazione, gestione e rendicontazione del FSE (Delibera Giunta Regionale), nonché la normativa comunitaria in materia (Reg. CE 1260/99, Reg. CE 1784/99).

Sono tenuti a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali.

Per la realizzazione del progetto il soggetto attuatore stipula convenzione con il servizio provinciale/regionale competente. In caso di associazione formale fra piu' soggetti la convenzione e' stipulata dal soggetto individuato quale capofila dell'associazione.

I partners attuatori non possono essere variati a progetto approvato, salvo quanto previsto nella vigente normativa (D.lgs 358/92 art. 10 e D.lgs 157/95 art. 11).

Il finanziamento sarà erogato secondo i tempi e le modalità previsti nella delibera della Giunta Regionale, ovvero nel modo che segue:

1 – anticipo di una quota pari al 20% del finanziamento pubblico approvato, allorquando sussistano le seguenti condizioni:

- a) stipula convenzione;*
- b) dichiarazione inizio attività e prima implementazione telematica dei relativi dati di monitoraggio fisico a cura del*

soggetto attuatore;

c) stipula polizza fideiussoria a garanzia del 45% del finanziamento approvato, secondo le norme vigenti.

2- successivi rimborsi delle spese quietanzate ed inserite nel sistema informativo regionale fino alla concorrenza del 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al punto 1.

I tempi e le modalità sono di norma quelli previsti dalle procedure di monitoraggio trimestrale della spesa. L'erogazione di detti rimborsi sarà comunque subordinata ad una completa implementazione telematica dei dati del monitoraggio fisico-finanziari da parte del soggetto attuatore e alla stipula di un'ulteriore polizza fideiussoria a garanzia del secondo 45% del finanziamento pubblico approvato, da presentare in concomitanza con la richiesta di rimborso che porti al superamento di detta quota.

3 – erogazione del saldo previa verifica del rendiconto finale e dell'avvenuto inserimento telematico dei dati del monitoraggio fisico-finanziari relativi alla chiusura del piano/progetto.

4 - Si procederà ad eventuale recupero dei finanziamenti indebitamente ricevuti dal soggetto attuatore incrementato degli interessi calcolati in base alla normativa in vigore a chiusura dell'operazione.

I soggetti pubblici non sono tenuti a stipulare polizza fideiussoria.

Art. 15 Certificazione degli esiti e validazione dei percorsi formativi sperimentali

Gli interventi formativi devono concludersi preferibilmente con il rilascio di attestati di qualifica/specializzazione o, in ogni caso, con attestato di frequenza o dichiarazione di percorso formativo effettuato.

La richiesta di costituzione della Commissione di esame per il rilascio di qualifica/specializzazione deve essere avanzata all'ufficio competente regionale/provinciale almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'esame.

Qualora si intendano realizzare interventi per la formazione di profili professionali sperimentali, attualmente non ricompresi nel repertorio regionale, e rilasciare a seguito degli stessi regolare attestato, è necessario acquisire la validazione del percorso formativo sperimentale.

In particolare la richiesta di approvazione del nuovo profilo deve essere avanzata al Servizio regionale FSE e sistema della formazione, prima di presentare candidatura sul bando o comunque contemporaneamente ad essa utilizzando il MOD. 4 allegato alla DGR.....

Il Servizio regionale adotta il relativo esito e provvede a comunicarlo al soggetto attuatore entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La procedura di validazione è disciplinata al punto 2.10 della DGR..... alla quale si rimanda.

Art. 16 – Diritti sui prodotti delle attività.

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati sono di proprietà della Regione Toscana e non possono essere commercializzati dai soggetti attuatori dei progetti stessi. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti dovrà essere consegnata alla Regione Toscana.

Per quanto riguarda il regime giuridico-economico di gestione dei prodotti delle attività di cui al presente bando, possono in concreto darsi i seguenti casi:

a) prodotti sviluppati integralmente all'interno delle attività in oggetto: di essi la Regione, in quanto committente, acquisisce il pieno diritto esclusivo di sfruttamento commerciale secondo la normativa sul diritto d'autore; il soggetto affidatario ha diritto di prelazione alla partecipazione in eventuali attività commerciali.

b) prodotti che incorporano o si basano su contenuti o componenti non sviluppati espressamente per la Regione Toscana: di questi ultimi sarà fornita alla Regione una licenza d'uso che consenta l'utilizzazione degli stessi per periodo di almeno cinque anni, decorrenti dalla data di termine del progetto, senza ulteriori spese.

La convenzione per l'affidamento dell'attività al soggetto affidatario regolerà in maniera più puntuale i casi a) e b). E' fatta salva la possibilità per la Regione Toscana di aderire ad accordi tendenti ad un più efficiente utilizzo della licenza in parola, previa valutazione economica dell'operazione.

Art. 17 Specifiche per la realizzazione di materiali cartacei e multimediali.

Tutti i prodotti multimediali e cartacei prodotti dal Progetto e destinati alla diffusione dovranno uniformarsi agli standard adottati dal Progetto TRIO e dalle collane "Formazione, Educazione, Lavoro" della Regione Toscana .

Gli uffici del Servizio FSE potranno fornire informazioni dettagliate e materiali di lavoro, appositamente predisposti per facilitare il raggiungimento dell'uniformità richiesta per ciascun tipo di prodotto.

I materiali multimediali online di cui si vorrà rendere possibile l'uso attraverso il meccanismo di gestione della teleformazione adottato dalla Didateca Centrale di TRIO dovranno essere progettati e inseriti nel sistema seguendo le specifiche fornite dal soggetto gestore della Didateca.

Il Progetto potrà prevedere l'utilizzo delle infrastrutture predisposte da TRIO e in particolare i 16 Poli di teleformazione distribuiti sul territorio regionale.

Non sono ammissibili a finanziamento spese relative alla realizzazione di specifiche piattaforme e siti Web per l'erogazione di prodotti formativi in Fad.

Qualora il progetto presentato e finanziato preveda la produzione di materiali e questi non vengano effettivamente resi disponibili alla Regione e/o non risultino fruibili nell'ambito del progetto TRIO, i relativi costi di produzione sostenuti e approvati non saranno riconosciuti come ammissibili a finanziamento e quindi non verrà erogato il relativo finanziamento.

Art. 18 Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1159/2000 pubblicato sulla G.U.C.E. L 130/30 del 31.5.2000).

Art. 19 Tutela privacy

I dati dei quali la Regione/Provincia entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto della L. 675/96 e modifiche.

Art 20 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Servizio(Dirigente).

Art. 21 Informazioni sul bando.

Il presente bando è reperibile in internet nel sito della Provincia.

Informazioni possono inoltre essere richieste:

Le Amministrazioni competenti allegano al bando:

B - sistemi di valutazione. Specifiche.

C- Domanda di candidatura e dichiarazioni (fac simile)

D – Formulario presentazione progetti (compreso PED)

E – Piano finanziario delle risorse disponibili

I – Modalità rilevazione per i costi imputabili alle aree dell'obiettivo 2

L – Elenco comuni che ricadono parzialmente in aree ob. 2.

M – tabella di corrispondenza ambiti/macrotipologie accreditamento e interventi messi a bando

O – Domanda di iscrizione corso

P – Classificazione Istat Ateco

Q - Guida aiuti di stato.

Gli elenchi delle aree obiettivo 2 e delle aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera C) del Trattato della Regione Toscana sono reperibili sul sito internet: [http:// www.docup.toscana.it](http://www.docup.toscana.it).

Specifiche sui criteri di valutazione di cui all'articolo 12

(Ulteriori specifiche del sistema di valutazione rispetto a quanto qui indicato potranno essere elaborate dagli uffici competenti e allegate a/i bando/i, tenendo conto delle diverse specificità degli interventi).

Qualità e coerenza progettuale (max 45 punti);

a) Finalizzazione e contestualizzazione

b) Architettura del progetto

c) Articolazione esecutiva delle singole attività;

d) Coerenza e correttezza del piano finanziario (un punteggio uguale a "0" su tale punto d comporterà la non approvabilità automatica del progetto)

Innovazione/ Risultati attesi (max 16 punti)

a) Innovatività rispetto all'esistente;

b) Risultati attesi in termini di occupabilità/miglioramento dello status professionale e occupazionale; sostenibilità in termini di durata ed autonomia dei percorsi attivati; di trasferibilità dell'esperienza in altri contesti, altro.....;

c) Meccanismi di diffusione dei risultati (disseminazione)

Soggetti coinvolti (max 9 punti)

a) Qualità del partenariato: quadro organizzativo del partenariato e rete di relazioni, compresi eventuali soggetti sostenitori;

b) Esperienza maturata dai soggetti attuatori nell'ambito della stessa tipologia di intervento proposta o affine

c) Adeguatezza delle risorse messe a disposizione per la realizzazione del progetto

Priorità (max 30 Punti)

Indicate nel bando per ogni tipologia di intervento.